



Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
Tel. 011.5096618
E-mail: info@pro-natura.it - www.pro-natura.it

Associazione riconosciuta con Decreto del
Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA APS



Torino, 7 settembre 2022

Spett. ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti
protocollo@pec.arera.it

Oggetto: consultazione su documento "ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021"

Con riferimento all'oggetto, la Federazione Nazionale Pro Natura intende esprimere alcune considerazioni. A nostro modo di vedere, quando si parla di problematiche energetiche, le parole d'ordine devono essere "efficientamento" e "risparmio". Altrimenti si rischia di intervenire solo su aspetti secondari del problema, che invece, se vogliamo veramente che la nostra società divenga in qualche misura più sostenibile dal punto di vista ambientale, deve essere affrontato in modo deciso, autonomo e senza esitazioni.

Le cosiddette Comunità Energetiche potrebbero in effetti portare un importante contributo al miglioramento della situazione energetica (e ambientale) nel nostro Paese, Tuttavia, affinché ciò possa avvenire, è necessario anteporre logiche di interesse collettivo a quelle, pur legittime, dei grandi soggetti economici coinvolti nella produzione e nella distribuzione dell'energia.

Da questo punto di vista ci pare che il documento di cui all'oggetto presenti non poche criticità, ad esempio laddove prevede condizioni economiche estremamente vantaggiose per le aziende energetiche nel meccanismo di scambio dell'elettricità autoprodotta dalle Comunità.

Seguono considerazioni più di dettaglio.

Punti 4.8, 4.11, 4.19, 4.21, 4.28, 4.39. Per quanto concerne l'ambito di condivisione dell'energia (distinto da quello per la valorizzazione dell'energia autoconsumata in modo diffuso) si fa riferimento alla "stessa zona di mercato", senza tuttavia fornirne una definizione formale o operativa, ma da cui risulta comunque evidente la differenziazione con l'area sottesa alla medesima cabina primaria. Il punto andrebbe chiarito.

Punti 4.10, 4.11. Gli incentivi per l'energia condivisa fanno riferimento solo all'energia proveniente da impianti nuovi di potenza non superiore a 1 MW, senza tuttavia menzionare il 30% di potenza derivante da impianti "vecchi" ammessi dal D.Lgs 199/2021. Sembra quindi di capire che l'interpretazione che ARERA intenderebbe dare è che la produzione di tali impianti non rilevi ai fini dell'incentivazione.

Punto 4.26 c). Fermo restando per i membri di una CER il vincolo di essere sottesi tutti alla stessa cabina primaria, sembra di capire che ARERA preveda che essi debbono anche essere collocati tutti nel territorio dello stesso comune in cui si trovano gli impianti di produzione a disposizione della comunità. Non è di conseguenza chiaro se, qualora l'ambito sotteso ad una cabina primaria comprenda più di un territorio comunale (anche solo parzialmente), l'area corrispondente ad un comune in cui non si trova un impianto sia esclusa dalla comunità.

Punto 4.42. Sarebbe opportuno chiarire se la determinazione del quantum dell'incentivazione per l'autoconsumo diffuso sarebbe effettuata separatamente per ogni singolo sottoinsieme dell'unica comunità dell'energia. Importante inoltre stabilire se una stessa comunità energetica possa comprendere ambiti sottesi a più cabine primarie diverse (e magari non confinanti).

Punto 4.52. Un sistema di accumulo a disposizione della CER (o dell'AUC) potrebbe essere trattato come un membro virtuale del gruppo analogo ad un prosumer. Restano naturalmente da definire le modalità tecniche per attivare la fornitura di energia da parte dell'impianto di accumulo ai membri della CER per il tramite della rete pubblica.

Punto 4.68. Si dichiara che l'incentivo che il MITE definirà spetterà solo all'autoconsumo diffuso alimentato da impianti entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021. Sembra quindi di capire che l'autoconsumo legato agli impianti "vecchi" a disposizione della CER (o dell'AUC) fino ad una potenza pari al 30% del totale non dia luogo al computo e all'erogazione della tariffa incentivante. Occorrono chiarimenti più espliciti.

Punto 4.76. Si ritiene opportuno chiarire, in primo luogo, se l'opzione per lo scorporo in bolletta sia alternativa all'assegnazione della tariffa incentivante: sembrerebbe logico, ma non è affermato in modo esplicito. In concreto la parte scorporata per uno dei membri domestici della CER (o dell'AUC) dovrebbe essere anche defalcata dal computo della tariffa incentivante assegnata alla CER.

Punto 4.77. Non sono chiari i motivi per cui lo scorporo non possa essere inteso in senso fisico: il problema sembra riguardare la gestione dell'informazione desunta dalla lettura dei contatori elettronici e pertanto gestibile in maniera automatica con mezzi tipici dell'informatica. Ancor meno risulta chiaro, e comunque del tutto non condivisibile, il problema del ristoro nei confronti della società di vendita per i minori ricavi. A rigor di logica, sia pure con la schematizzazione della corrispondenza oraria tra immissione in rete e prelievo, i kWh oggetto dell'autoconsumo diffuso non vengono forniti dall'operatore commerciale e dunque non si comprende il motivo per cui li si debba pagare. In realtà, nell'opzione senza scorporo e con assegnazione della tariffa incentivante, al soggetto commerciale vengono pagati dall'utente finale (a prezzi di mercato) kWh che il fornitore non ha per nulla provveduto, mentre l'insieme degli utenti a scala nazionale (quindi la collettività) si fa carico della tariffa incentivante. Se invece ciò che in realtà non viene venduto non viene neppure pagato, il risparmio da parte dell'utente domestico finale è nettamente superiore al recupero dato dalla tariffa incentivante, che viene inoltre risparmiata anche dalla collettività. Va da sé che nel caso in cui l'autoconsumo diffuso si generalizzi, il tradizionale spazio per il mercato dell'energia si ridurrebbe, con conseguenze anche pesanti sull'intero settore. È chiaro che una vera riconversione energetica implica anche una ristrutturazione del mercato.

Punto 4.78. Accise, addizionali, IVA hanno a che fare con la tassazione, non col bilancio energetico del Paese. Le autorità istituzionali dovrebbero agire senza mascherare i prelievi sotto la forma di contribuzioni richieste anche su energia autoprodotta ed autoconsumata, col solo alibi dell'essere il soggetto interessato connesso alla rete pubblica. Ciò che si può chiedere di pagare è solo il costo dei servizi resi appunto dalla rete pubblica.

Punto 4.79. Non è chiaro se ci si riferisca alla quota di tariffa incentivante corrispondente all'autoconsumo da parte di un utente che scelga lo scorporo. Quella quota sarebbe data all'operatore commerciale anziché all'utente che, viceversa, usufruisce dello scorporo. Non si comprende quindi cosa giustificerebbe il versamento alla società di vendita.

Punto 4.82. Sembra del tutto privo di logica il fatto che il GSE paghi alla società di vendita qualcosa che quest'ultima non ha venduto.

Punti 4.84, 4.85. Il punto critico per il sistema climatico è atteso, se nulla o poco cambia, entro circa un decennio e la stessa Unione Europea ha individuato l'obiettivo vincolante di drastica riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030. Cionondimeno, il nostro Paese ha recepito le Direttive Europee pertinenti al di là dei termini che erano previsti e quindi formalmente in regime di infrazione. Peraltro, il recepimento della REDII non è operativo, in quanto i provvedimenti di competenza ministeriale e di ARERA, che dovevano essere emessi entro 90 o al più 180 giorni dall'approvazione del D.Lgs 199/2021, non sono mai stati adottati. È del tutto impensabile che ora si prospettino ulteriori ritardi e lentezze per gestire problemi di natura essenzialmente informatica, che sistemi automatizzati di rilevazione dei flussi e di gestione dell'informazione sarebbero in grado di gestire senza troppi problemi, purché vi sia la volontà politica di farlo.

Considerate le scadenze impellenti determinate da vincoli fisici per nulla negoziabili, è del tutto inaccettabile qualunque ulteriore rallentamento nell'attivazione di forme di autoconsumo diffuso il più ampie possibile. Così stando le cose, il TIAD deve trovare attuazione immediata (non appena venga definito), fermo restando che nel frattempo continuerà a vigere il regime transitorio previsto dall'art. 42bis della legge 8/2020 ,pur se quest'ultimo consente l'avvio faticoso ed estremamente limitato solo di piccole esperienze poco più che risibili. Va da sé che il futuro decreto ministeriale dovrà prevedere le modalità di transizione e raccordo tra il vecchio e il nuovo regime.

Ringraziando per l'attenzione di cui questa nostra sarà oggetto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.